

## REGOLAMENTO (CEE) N. 697/88 DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 1988

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3994/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 798/87<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 799/87<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86<sup>(8)</sup>, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia<sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 800/87<sup>(10)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano<sup>(11)</sup>,considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78<sup>(12)</sup>, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura

di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva<sup>(13)</sup> per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione del mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che, per quanto concerne la Turchia e i paesi del Magreb, è necessario non pregiudicare l'importo addizionale da determinare in conformità degli accordi tra la Comunità e detti paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 14 e il 15 marzo 1988 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune<sup>(14)</sup>, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1988, una nuova nomenclatura combinata che soddisfa nel contempo le esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero della Comunità e sostituisce la precedente nomenclatura;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive delle sottovoci 0709 90 39 e 0711 20 90, nonché dei prodotti delle sottovoci 1522 00 31, 1522 00 39 e 2306 90 19 della nomenclature combinata deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.<sup>(2)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 30.<sup>(3)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.<sup>(4)</sup> GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 11.<sup>(5)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.<sup>(6)</sup> GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 12.<sup>(7)</sup> GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.<sup>(8)</sup> GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1.<sup>(9)</sup> GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.<sup>(10)</sup> GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 13.<sup>(11)</sup> GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.<sup>(12)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.<sup>(13)</sup> GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.<sup>(14)</sup> GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.